

Treviso, 14 novembre 2025

1

AI SIGNORI CLIENTI

L O R O S E D I

CIRCOLARE 15/2025 (composta di n. 4 pagine)

Oggetto: Versamento Il acconto d'imposta per l'anno 2025

Lunedì 01/12/2025 scade il termine per il versamento degli acconti d'imposta e contributivi per il 2025.
Per il periodo d'imposta 2024 le percentuali di computo degli acconti risultano le seguenti:

Tipologia di acconto		Misura	Norma di riferimento
IRPEF		100%	DL 76/2013 e DL n 55/2025
IRES		100%	Art. 1 co. 301 della L. 311/2004
IRAP	Soggetti IRPEF	100%	Artt. 30 del DLgs. 446/97 e 11 co. 18 del DL 76/2013
	Soggetti IRES	100%	Artt. 30 del DLgs. 446/97 e 1 co. 301 della L. 311/2004
Cedolare secca		100%	Co. 1127, Art. 1, L. 145/2018
IVIE		100%	Artt. 19 co. 17 del DL 201/2011 e 11 co. 18 del DL 76/2013
IVAFE		100%	Artt. 19 co. 22 del DL 201/2011 e 11 co. 18 del DL 76/2013

1. ACCONTO IRPEF

La misura dell'acconto Irpef per le persone fisiche è pari al 100% dell'imposta del periodo d'imposta precedente, diminuita delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute spettanti. L'acconto è dovuto se l'importo indicato nel rigo RN61, «Differenza» supera € 51,65. Per importi inferiori non è quindi dovuto acconto.

Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'ammontare del rigo RN34 risulti pari o superiore a 52,00 euro.

Modalità di calcolo

L'acconto IRPEF può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2024) e assumendo, quindi, il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RN34 del modello REDDITI PF 2025;
- oppure con il criterio c.d. "previsionale", assumendo il 100% dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso.

2

2. ACCONTO IRES

In base a quanto disposto dall'art. 17, D.P.R. 435/2001, come sostituito dall'art. 2, D.L. 15.4.2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 15.6.2002, n. 112, i versamenti di acconto dell'Ires sono effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi € 103.

Dal momento che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto è dovuto qualora l'ammontare del rigo RN17 (REDDITI SC 2025), ovvero RN28 (REDDITI ENC 2025).

Modalità di calcolo

L'acconto IRES può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2024) e assumendo, quindi, il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RN17 (società di capitali ed enti commerciali) o RN28 (enti non commerciali).
- con il criterio c.d. "previsionale", assumendo il 100% dell'imposta che si presume dovuta per il periodo d'imposta in corso.

3. ACCONTO IRAP

Devono pagare l'acconto IRAP i soggetti che presentano la dichiarazione IRAP 2025 con l'indicazione nel rigo IR21 di un importo superiore a:

- 51,65 euro, nel caso di soggetti IRPEF (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 52,00 euro);
- 20,66 euro, nel caso di soggetti IRES (atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora tale importo risulti pari o superiore a 21,00 euro).

Obbligati a tale versamento sono anche coloro che, pur essendovi obbligati, omettono di presentare la dichiarazione IRAP 2025.

Metodo di calcolo

L'acconto IRAP può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. "storico";
- oppure con il criterio c.d. "previsionale".

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente (nel caso di specie, 2024), risultante dalla dichiarazione IRAP.

In particolare, occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP 2025 (salva la sussistenza di obblighi di ricalcolo).

Metodo previsionale

Con il presente metodo, ai fini del calcolo si utilizza il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2025), tenendo conto del valore della produzione netta che presumibilmente sarà conseguito nell'anno.

In particolare, occorre assumere il 100% di tale imposta.

3

4. ACCONTO DELLA “CEDOLARE SECCA” SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ABITATIVI

L'acconto risulta dovuto se l'importo indicato nel rigo RB11, colonna 3 (“Totale imposta cedolare secca”) del modello REDDITI PF 2025 supera 51,65 euro. Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l'acconto risulta dovuto qualora l'importo di tale rigo risulti pari o superiore a 52,00 euro.

Metodo di calcolo

L'acconto della cedolare secca può essere determinato in due modi:

- con il criterio c.d. “storico”;
- oppure con il criterio c.d. “previsionale”.

Metodo storico

In tale ipotesi, il calcolo è effettuato utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente (nel caso di specie, 2024). In particolare, occorre assumere il 100% dell'ammontare indicato nel rigo RB11, colonna 3 (“Totale imposta cedolare secca”) del modello REDDITI PF 2025.

Metodo previsionale

Con il presente metodo, l'acconto è pari al 100% dell'imposta che si ritiene dovuta per l'anno in corso (nel caso di specie, 2025).

5. SANZIONI PER OMESSO, INSUFFICIENTE O RITARDATO VERSAMENTO DI ACCONTI

La disciplina delle sanzioni amministrative per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento degli acconti d'imposta è contenuta nel DLgs. 14.6.2024 n. 87.

6. SANZIONI PER L'IRPEF, L'IRES E L'IRAP

Qualora il versamento degli acconti sia effettuato oltre la scadenza e si osservi la speciale procedura del ravvedimento operoso la sanzione del 25% può essere ridotta nella misura del 12,5% per i ritardi non superiori a 90 giorni. Inoltre la sanzione può essere ulteriormente ridotta:

- Sino a 14 giorni, riduzione della sanzione del 12,5% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo;

Studio Duodo & Pivato

dottori commercialisti e
consulenti economico-aziendali associati

- 1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 15 giorni e 30 giorni dalla scadenza;
- 1,39% (1/9 del 12,5%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene tra 31 giorni e 90 giorni dalla scadenza;
- 3,12% (1/8 del 25%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene dopo 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;
- 3,57% (1/7 del 25%) dell'imposta non versata, se il ravvedimento avviene oltre l'anno oppure oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione;

4

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, sono dovuti anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente pari allo 2% annuo) con maturazione giorno per giorno.

Si invitano i clienti, che prevedono di conseguire per il 2025 un reddito inferiore a quello dell'anno precedente, a segnalare allo Studio quanto prima, comunque non oltre il 23 novembre p.v., la richiesta per un eventuale ricalcolo del II acconto.

Rimanendo a disposizione, porgiamo i migliori saluti.

Studio Duodo & Pivato